

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DELL'OTC LAZIO ABRUZZO

ARTICOLO 1 **DEFINIZIONI**

1. Ai fini del presente regolamento, si intende per:

- a) “Codice del Terzo settore” (o “Codice”): decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera *b*), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- b) “Decreto costitutivo”: decreto ministeriale n. 06 del 19.01.2018 pubblicato in G.U. serie generale n. 104 del 07 maggio 2018 che, ai sensi dell'articolo 64 del Codice del Terzo settore, costituisce l'Organismo nazionale di controllo;
- c) “Centri di servizio per il volontariato” (o “CSV”): gli enti accreditati ai sensi dell'articolo 61 del Codice del Terzo settore al fine di organizzare, gestire ed erogare servizi di supporto tecnico, formativo ed informativo per promuovere e rafforzare la presenza ed il ruolo dei volontari negli enti del Terzo settore;
- d) “Fondo unico nazionale” (o “FUN”): il fondo istituito ai sensi dell'articolo 62 del Codice del Terzo settore al fine di assicurare il finanziamento stabile dei CSV;
- e) “Fondazioni di origine bancaria” (o “FOB”): gli enti di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, obbligati ai sensi dell'articolo 62 del Codice del Terzo settore alla contribuzione al FUN;
- f) “Organismo nazionale di controllo” (o “ONC”): l'ente costituito con decreto ministeriale n. 06 del 19.01.2018 ai sensi dell'articolo 64 del Codice del Terzo settore;
- g) “Organismi territoriali di controllo” (o “OTC”): gli uffici territoriali dell'ONC previsti dall'articolo 65 del Codice del Terzo settore;
- h) “Associazione nazionale dei CSV”: l'associazione di CSV più rappresentativa sul territorio nazionale, in ragione del numero dei CSV aderenti;
- i) “Associazione nazionale delle FOB”: l'associazione di FOB più rappresentativa sul territorio nazionale, in ragione del numero delle FOB aderenti;
- j) “Associazione nazionale degli enti del Terzo settore”: l'associazione di enti del Terzo settore più rappresentativa sul territorio nazionale, in ragione del maggior numero di ETS aderenti alla stessa;
- k) “Associazione regionale degli enti del Terzo settore”: l'associazione di enti del Terzo settore più rappresentativa sul territorio regionale, in ragione del maggior numero di ETS aderenti alla stessa;
- l) “Consiglio di Amministrazione”: l'organo di amministrazione dell'ONC;
- m) “Segretario generale”: il segretario generale dell'ONC.

ARTICOLO 2 **PREMESSA**

1. Il presente regolamento, approvato dall'OTC LAZIO ABRUZZO in data 25 gennaio 2023, è redatto ai sensi dell'articolo 65, comma 6 del Codice del Terzo settore e dell'articolo 12, comma 2 dello Statuto dell'ONC, conformemente al Regolamento-quadro emanato dall'ONC.

FONDAZIONE ONC - Organismo Nazionale di Controllo sui Centri di Servizio per il Volontariato
Via Flaminia, 53 - 00196 Roma - Tel. 06 40412530 - C.F. 97975400587
segreteria@fondazioneonc.org - www.fondazioneonc.org

2. L'OTC LAZIO ABRUZZO invia il presente regolamento per l'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione dell'ONC.

3. Nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione rilevi contrasto tra gli indirizzi generali e le modalità operative adottati e il regolamento dell'OTC già approvato, l'OTC è tenuto ad adeguarlo nella prima seduta utile ai sensi dell'art. 64, c. 5, lett. k) del d.lgs. 117/17.

ARTICOLO 3 ISTITUZIONE E COMPOSIZIONE

1. L'OTC LAZIO ABRUZZO è un ufficio territoriale dell'ONC, privo di autonoma soggettività giuridica, chiamato a svolgere, nell'interesse generale, funzioni di controllo dei CSV nel territorio di riferimento, in conformità alle norme del Codice, allo Statuto e alle direttive dell'ONC.

2. L'OTC LAZIO ABRUZZO è composto in conformità a quanto previsto dall'art. 65, commi 3 e 4 del Codice. I componenti dell'OTC sono nominati, anche disgiuntamente, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, durano in carica tre anni e non possono essere nominati per più di tre mandati consecutivi. Per ogni componente effettivo è designato un supplente che lo sostituisce anche in caso di impedimento temporaneo. Alla scadenza del mandato i componenti restano in carica sino al rinnovo dell'OTC.

L'incarico di componente dell'Organismo territoriale di controllo è incompatibile con qualsiasi incarico o funzione all'interno dei CSV accreditati nel territorio di competenza dell'OTC medesimo.

3. Nel caso in cui un componente dell'OTC lasci l'incarico, per qualsiasi motivo, subentra il membro supplente che rimane in carica sino alla sostituzione del componente effettivo.

Le eventuali dimissioni dei componenti dell'OTC devono essere comunicate al Presidente dell'OTC. Qualora sia lo stesso Presidente a rassegnare le dimissioni, queste devono essere comunicate direttamente all'ONC. In ogni caso, l'OTC LAZIO ABRUZZO deve dare comunicazione tempestiva all'ONC, comunque non oltre 5 giorni da quando ne è a conoscenza, di qualsiasi revoca o dimissione del mandato di un componente, effettivo e/o supplente, dell'OTC stesso.

4. L'ONC comunica la cessazione dalla carica di uno dei componenti dell'OTC all'ente cui compete la relativa designazione ai sensi del Codice e al Ministero per conoscenza, sollecitando l'ente a provvedere all'indicazione del sostituto, affinché il Ministero provveda alla relativa nomina.

In ogni caso, l'OTC permane in carica qualora permanga in carica la maggioranza dei suoi componenti.

5. Qualora nel corso del mandato per dimissioni o altre cause, venga a mancare il Presidente dell'OTC LAZIO ABRUZZO, il componente vicario del Presidente ne assume temporaneamente le funzioni dandone tempestiva informazione all'ONC, e il supplente del Presidente subentra nella carica di componente effettivo dell'OTC stesso. Le Fondazioni designanti indicano quindi, tra i componenti effettivi dell'OTC da esse designati, il nuovo componente con funzioni di Presidente. L'OTC LAZIO ABRUZZO nella prima seduta ne prende atto.

6. L'OTC LAZIO ABRUZZO, nella prima riunione, individua, tra i componenti effettivi designati dalle Fondazioni, il componente vicario che sostituisce il Presidente nella sua funzione in caso di assenza o impedimento. Tale indicazione è comunicata tempestivamente all'ONC, comunque non oltre 5 giorni.

ARTICOLO 4 COMPITI DELL'OTC

1. L'OTC LAZIO ABRUZZO svolge le funzioni di seguito indicate nei confronti dei CSV nel territorio di riferimento in conformità alle norme, ai principi e agli obiettivi del Codice del Terzo settore, alle disposizioni dello Statuto dell'ONC, alle direttive del Consiglio di Amministrazione e al presente regolamento.

2. L'OTC LAZIO ABRUZZO non ha autonoma capacità di spesa e non può finanziare iniziative o svolgere attività che non siano direttamente connesse allo svolgimento delle funzioni attribuitegli dal d.lgs. 117/17. Il funzionamento e la gestione dell'OTC LAZIO ABRUZZO sono ispirati ai principi di efficacia, efficienza, trasparenza ed economicità.

3. L'OTC LAZIO ABRUZZO svolge le seguenti funzioni in conformità alle norme, ai principi e agli obiettivi del Codice del Terzo settore, Titolo VIII, Capo II, alle disposizioni del presente regolamento e alle direttive del Consiglio di Amministrazione dell'ONC:

- a. riceve le domande e istruisce le pratiche di accreditamento dei CSV, in particolare verificandola sussistenza dei requisiti di accreditamento;
- b. verifica periodicamente, con cadenza almeno biennale, il mantenimento dei requisiti di accreditamento come CSV; sottopone altresì a verifica i CSV quando ne facciano richiesta formale motivata il Presidente dell'organo di controllo interno del CSV o un numero non inferiore al 30 per cento di enti associati o un numero di enti non associati pari ad almeno il 5 per cento del totale degli enti iscritti nelle pertinenti sezioni regionali del Registro unico nazionale del Terzo settore;
- c. ripartisce tra i CSV, istituiti nella regione (o nelle regioni), il finanziamento deliberato dal Consiglio di Amministrazione dell'ONC su base regionale e ammette a finanziamento la programmazione dei CSV;
- d. verifica la legittimità e la correttezza dell'attività dei CSV in relazione all'uso delle risorse del FUN, nonché la loro generale adeguatezza organizzativa, amministrativa e contabile, tenendo conto delle disposizioni del Codice e degli indirizzi generali strategici fissati dal Consiglio di Amministrazione dell'ONC;
- e. nomina, tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro e con specifica competenza in materia di Terzo settore, un componente dell'organo di controllo interno del CSV con funzioni di Presidente e diritto di assistere alle riunioni dell'organo di amministrazione del CSV;
- f. propone al Consiglio di Amministrazione dell'ONC l'adozione di provvedimenti sanzionatori nei confronti dei CSV;
- g. predispone una relazione annuale sulla propria attività, che invia entro il 10 aprile di ogni anno al Consiglio di Amministrazione dell'ONC per la successiva pubblicazione mediante

modalità telematiche sul sito dell'ONC.

In caso di necessità, la relazione annuale può essere approvata dai componenti dell'OTC anche mediante consultazione per via telematica, senza necessità di convocare una riunione.

4. L'OTC LAZIO ABRUZZO è tenuto a procedere, nell'ambito delle funzioni di sua competenza, anche su impulso del Consiglio di Amministrazione dell'ONC che, peraltro, può richiedere in qualsiasi momento relazioni specifiche sull'attività svolta dall'OTC, dal presidente dell'organo di controllo interno del CSV e/o dal CSV.

ARTICOLO 5 FUNZIONAMENTO

1. Per il supporto organizzativo alle proprie funzioni, l'OTC si avvale delle risorse operative messe a disposizione dall'ONC, con le modalità indicate dalla stessa Fondazione ONC in relazione alle esigenze manifestate dall'OTC.

2. L'OTC LAZIO ABRUZZO non dispone di sede propria. Per lo svolgimento delle proprie funzioni potrà utilizzare le piattaforme informatiche messe a disposizione dall'ONC, oppure usare i locali messi a disposizione a titolo gratuito dagli enti che hanno designato i componenti dell'ONC e dell'OTC LAZIO ABRUZZO (Associazione nazionale delle FOB e Fondazioni di origine bancaria; enti aderenti all'Associazione nazionale degli enti del Terzo settore o all'Associazione regionale degli enti del Terzo settore; enti aderenti all'Associazione nazionale dei CSV; Regioni o Province autonome; Comuni).

3. L'OTC LAZIO ABRUZZO si riunisce almeno tre volte all'anno.

Le riunioni si tengono nelle città di Roma e L'Aquila, ovvero in altre sedi opportunamente individuate in relazione a specifiche esigenze. L'ONC assicura la propria collaborazione per l'individuazione di tali sedi. Le riunioni sono comunque valide se convocate esclusivamente da remoto (in modalità di *full audio/video conference*).

4. Le riunioni sono convocate dal Presidente dell'OTC LAZIO ABRUZZO almeno 10 giorni prima della data stabilita, ovvero, in caso di urgenza, almeno 3 giorni prima, mediante comunicazione scritta a tutti i componenti dell'OTC LAZIO ABRUZZO, con in copia l'ONC. La convocazione deve contenere, oltre l'ordine del giorno, l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione.

5. Il Presidente dell'OTC può invitare a partecipare alle riunioni dell'OTC il Presidente dell'ONC o il Segretario generale, che possono essere presenti anche con propri delegati. Il Presidente dell'ONC, in relazione a particolari circostanze che ne motivino la scelta e previa comunicazione al Presidente dell'OTC, può intervenire sempre durante le sedute dell'OTC direttamente o tramite suo delegato o incaricando il Segretario generale.

6. Le riunioni sono valide se sono presenti almeno la metà più uno dei componenti dell'OTC LAZIO ABRUZZO, tra cui il Presidente o il componente vicario.

La presenza dei componenti può essere garantita anche mediante collegamento audio o video, con modalità delle quali deve essere dato atto nel verbale.

Il verbale della riunione, redatto dal referente dell'OTC individuato all'interno del personale dipendente della Fondazione, è sottoscritto dal Presidente dell'OTC LAZIO ABRUZZO, approvato dai suoi componenti e inviato all'ONC entro 10 giorni dalla data di approvazione.

In caso di necessità di immediata esecutività delle decisioni assunte dall'OTC LAZIO ABRUZZO, il relativo testo di delibera viene seduta stante approvato in via definitiva dai componenti. Tale testo, quale estratto del verbale, viene sottoscritto dal Presidente e dal referente dell'OTC che danno così atto della sua approvazione.

In caso di necessità, inoltre, il verbale può essere approvato anche mediante consultazione per via telematica, senza necessità di convocare una riunione.

Al solo fine della redazione del verbale della riunione dell'OTC LAZIO ABRUZZO, ad esclusione delle riunioni che prevedano la partecipazione di soggetti terzi, il referente territoriale che assume la funzione di segretario verbalizzante, può procedere alla registrazione audio della riunione medesima. Tale registrazione, ad esclusivo uso interno, sarà conservata a cura del referente territoriale dell'OTC fino all'approvazione del rispettivo verbale.

7. Per la validità delle decisioni degli OTC è sufficiente la maggioranza semplice, eccetto per l'approvazione del regolamento di funzionamento che richiede l'assenso di almeno l'80% dei componenti nominati.

ARTICOLO 6 FUNZIONI DEL PRESIDENTE DELL'OTC

1. Il Presidente dell'OTC, in coerenza con le indicazioni del CdA dell'ONC, coordina i lavori dell'OTC assolvendo in particolare le seguenti funzioni:

- a) rappresenta l'OTC nei rapporti con i CSV e con gli interlocutori esterni afferenti le funzioni dell'OTC;
- b) cura i rapporti con il Consiglio di Amministrazione dell'ONC e con il Segretario generale per tutte le questioni afferenti lo svolgimento delle funzioni dell'OTC;
- c) fissa la data delle riunioni dell'OTC, ne stabilisce l'ordine del giorno, le convoca e le presiede;
- d) dirige l'attività svolta dal referente assegnato dall'ONC a supporto dell'OTC, concertando con il Segretario generale di ONC le modalità di impiego dello stesso, in un quadro di compatibilità con le altre funzioni assegnate alla risorsa dall'ONC. Si avvale degli altri supporti funzionali e operativi messa a disposizione dall'ONC, secondo i termini e le modalità da questo indicate.

ARTICOLO 7 RAPPORTI CON IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. L'operatività dell'OTC è sottoposta alla sovrintendenza del Consiglio di Amministrazione dell'ONC.
2. La fruizione da parte dell'OTC dei supporti operativi di varia natura messi a disposizione dall'ONC è

soggetta alla supervisione del Segretario generale, che verifica altresì il rispetto degli indirizzi generali, dei criteri e delle modalità operative definite dal Consiglio di Amministrazione dell'ONC.

3. Nell'ambito della reciproca collaborazione, l'OTC LAZIO ABRUZZO è tenuto a fornire al CdA, nei termini da questo richiesti, relazioni specifiche sull'attività svolta e il CdA è tenuto a fornire tutta l'assistenza necessaria all'OTC LAZIO ABRUZZO in caso di specifiche esigenze.

4. Le comunicazioni tra l'OTC e il Consiglio di Amministrazione avvengono tramite corrispondenza elettronica. L'OTC utilizzerà strumentazione idonea, anche informatica, fornita dall'ONC, ai fini dello svolgimento delle funzioni di ciascun ufficio territoriale.

ARTICOLO 8 RAPPORTI CON I CSV

1. L'OTC LAZIO ABRUZZO intrattiene rapporti con i CSV nel proprio ambito territoriale.

2. Nell'ambito della reciproca collaborazione, in accordo con l'ONC, le comunicazioni indirizzate a uno o più CSV vengono reciprocamente condivise: l'ONC inserisce in copia l'OTC LAZIO ABRUZZO e quest'ultimo inserisce in copia l'ONC.

ARTICOLO 9 COSTI DI FUNZIONAMENTO E GRATUITÀ DELLE CARICHE

1. L'OTC provvede al proprio funzionamento esclusivamente attraverso l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie messe a disposizione dall'ONC, in funzione delle esigenze riscontrate.

2. Ai componenti degli OTC non è riconosciuto alcun emolumento gravante sul bilancio dello Stato o sul FUN. Sul FUN possono invece gravare, quali spese di funzionamento, i rimborsi delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni, da riconoscersi nei limiti e con le modalità previste dal CdA.

ARTICOLO 10 DISPOSIZIONI FINALI

1. Il regolamento di funzionamento dell'OTC LAZIO ABRUZZO entra in vigore a seguito dell'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione dell'ONC.

2. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente regolamento si rinvia alla normativa vigente e allo Statuto della Fondazione ONC.